

Allegato "D" al n. 48.511/12.801 di Repertorio

Statuto

ARTICOLO 1

E' costituito il "Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti di Milano (C.I.D.I. di Milano)".

ARTICOLO 2

L'adesione alla Associazione al coordinamento nazionale è a tempo indeterminato, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Il Cidi di Milano condividendo lo Statuto nazionale ed impegnandosi a rispettarlo, aderisce al comitato nazionale di Coordinamento.

ARTICOLO 3


Il C.I.D.I. di Milano è un'associazione senza scopo di lucro costituita per realizzare la unità degli insegnanti democratici intorno agli obiettivi di una scuola di qualità capace di interpretare i bisogni di una società più equa e di rispondere alle attese delle nuove generazioni.

ARTICOLO 4

Per il conseguimento di tale finalità l'associazione si propone i seguenti compiti specifici:

a) concorrere alla esecuzione di studi di carattere generale e particolare sull'orientamento degli insegnanti in materia culturale e didattica;

b) assumere e favorire ogni utile iniziativa di ricerca, di formazione per la qualificazione professionale del personale



	docente, non docente, dirigente operante nel sistema di i-	
	struzione e formazione	
	c) promuovere convegni, dibattiti, incontri, seminari, corsi	
	anche di concerto con altre organizzazioni ed enti aventi fi-	
	ni analoghi;	
	d) promuovere la pubblicazione e la vendita di materiali di-	
	dattici, multimediali e informatici avente attinenza con gli	
	obiettivi istituzionali dell'associazione;	
	e) promuovere ogni altra iniziativa atta a perseguire gli o-	
	biettivi dell'associazione.	
	ARTICOLO 5	
	L'associazione inoltre promuove iniziative in campo scolasti-	
	co, culturale e formativo per favorire l'educazione e l'i-	
	struzione degli adolescenti e dei giovani mirando a soddisfa-	
	re le emergenti esigenze professionali.	
	L'associazione potrà organizzare e gestire:	
	a) corsi diurni e corsi serali aventi per oggetto l'attività	
	di formazione permanente, la formazione continua e il recupe-	
	ro scolastico;	
	b) istituti di istruzione anche professionale e di specializ-	
	zazione;	
	c) corsi di specializzazione professionale, di qualifica e	
	post qualifica, di alternanza scuola lavoro, di apprendistato	
	e corsi di formazione abilitante;	
	d) corsi, progetti e ricerche finanziati dagli enti pubblici	

(Comuni, Province, Regioni, Stato, Comunità Europea e altri)

e da enti e associazioni private;

e) master, corsi di specializzazione promossi e realizzati in

collaborazione con l'Università;

f) manifestazioni ed eventi culturali;

g) organizzazione di concorsi per incrementare l'interesse

alla cultura, all'arte, allo sport ed al turismo;

h) corsi e servizi specifici di consulenza e di sostegno ri-

volta al sistema di istruzione e formativo sull'orientamento

scolastico e professionale, sul lavoro, sull'handicap, sul

bullismo, sulle tossicodipendenze e in genere su tutte le te-

matiche a carattere sociale;

i) promuovere e partecipare in collaborazione con altre isti-

tuzioni scolastiche, enti di formazione, associazioni, alla

realizzazione di reti di scuole e di laboratori territoriali.

#### ARTICOLO 6

Il Cidi di Milano, sensibile alle trasformazioni in atto nel-

la scuola, promuove iniziative idonee a favorire la migliore

qualificazione professionale di tutti i soggetti operanti nel

sistema di istruzione e formazione professionale: docenti,


dirigenti, personale non docente, operatori della formazione

professionale, personale ispettivo, laureati e diplomati in-

teressati alla formazione, alla formazione dei formatori e

alla ricerca didattica.

Ritiene suoi interlocutori privilegiati, le istituzioni sco-



lastiche autonome, l'amministrazione scolastica centrale e periferica, gli enti locali (Comuni e Province), la Regione, l'Università, la Comunità Europea, le associazioni e le aziende che abbiano tra loro fini la promozione culturale, formativa e professionale.

#### ARTICOLO 7

La durata dell'associazione è illimitata. Il suo scioglimento può essere deciso solo da una seduta straordinaria dell'Assemblea generale dei Soci, che delibera a maggioranza di tre quarti dei suoi componenti.

#### ARTICOLO 8

Sono organi dell'associazione:

- 1) L'Assemblea Generale dei Soci
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente
- 4) Il Collegio dei Revisori
- 5) Il Comitato Tecnico Scientifico

#### ARTICOLO 9

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione, che possono essere persone fisiche o giuridiche, o enti che condividono gli scopi associativi.

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno in seduta ordinaria e ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda un decimo degli iscritti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.


In seconda convocazione, che potrà avvenire a distanza di un giorno dalla prima, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nella seduta ordinaria l'assemblea delibera sulle linee generali di attività dell'associazione per il raggiungimento dei fini statutari, approva il bilancio consuntivo e preventivo, designa alla scadenza il nuovo consiglio Direttivo ed il collegio dei Revisori.

L'assemblea delibera con la maggioranza dei presenti, previa convocazione da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata, anche a mano, o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento (compresi telegramma, telefax e posta elettronica), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.



Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto esercitabile mediante delega scritta. La delega può essere conferita solamente ad un altro aderente all'associazione.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale da un componente dell'assemblea e sottoscritte dal presidente. Il verbale può essere consultato da tutti gli aderenti che hanno il diritto di trarne fotocopia.

#### ARTICOLO 10

Il CIDI di Milano ha sede legale in Milano, via San Dionigi n. 36, e opera nel territorio della Regione Lombardia.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

#### ARTICOLO 11

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 12 (dodici) membri e viene eletto dall'assemblea ordinaria. Definisce le linee operative per realizzare i fini dell'associazione e i deliberati dell'assemblea dei soci. Predispone il bilancio annuale e la relazione sulla attività dell'associazione da sottoporre all'assemblea. Decide sull'ammissione dei soci, mentre l'esclusione dei soci può essere deliberata dall'assemblea solo per gravi motivi (per danno diretto o indiretto all'associazione, per reati infamanti); il socio può impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso all'autorità giudiziaria.

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria del fondo comune.

Il consiglio direttivo elegge il Presidente ed eventualmente due vice presidenti.

Il Consiglio direttivo, su proposta del presidente, nomina il direttore tecnico del quale, all'atto della nomina, verranno stabilite la natura e la qualifica dell'incarico; il consiglio direttivo può nominare un tesoriere al quale affidare la responsabilità di cassa del fondo comune.

Il Consiglio direttivo viene convocato dal presidente o su richiesta di un terzo dei consiglieri.


Il Consiglio direttivo può conferire eventuali deleghe di funzione dei propri poteri sia al Presidente sia ad uno o più dei componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Consiglio Direttivo può rilasciare procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

#### ARTICOLO 12

Il comitato tecnico scientifico dell'associazione risulta composto da docenti e dirigenti scolastici, operatori ed esperti nel campo della formazione e della ricerca, docenti universitari, ricercatori nel campo formativo, educativo e del mondo del lavoro.

Compito del comitato tecnico scientifico è quello di discute-



re e definire le linee di intervento delle attività culturali e formative dell'associazione.

Il comitato tecnico scientifico è convocato dal presidente e si riunisce almeno due volte all'anno.

#### ARTICOLO 13

Il Presidente è il legale rappresentante del CIDI di Milano.

La legale rappresentanza spetta altresì ai Consiglieri delegati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Spetta al Presidente convocare e presiedere il consiglio direttivo, e il comitato tecnico scientifico, firmare atti che comportino impegni per l'associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e le funzioni del Presidente vengono assunte da uno dei due vice-presidenti. In casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere successivamente ratificati dal Consiglio direttivo.

#### ARTICOLO 14

Il Collegio dei Revisori si compone di tre persone, nominate dall'assemblea con funzioni di controllo contabile sull'attività del centro.

Almeno il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere scelto o tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia, o tra gli iscritti negli albi professionali tenuti dagli Ordini, ex art. 1



Decreto del Ministero della Giustizia del 29 dicembre 2004 n.

320.

#### ARTICOLO 15

Nei limiti del presente statuto, il C.I.D.I. di Milano e il C.I.D.I. Nazionale costituiscono associazioni distinte ed autonome sia nelle attività e iniziative promosse, ai fini contabili e amministrativi, sia nei rapporti con terzi.

#### ARTICOLO 16

Il Consiglio direttivo, il Presidente, il Comitato tecnico scientifico e il Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere rieleggibili. Le cariche sono gratuite e il consiglio direttivo può stabilire la misura di eventuali rimborsi spese.


#### ARTICOLO 17

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà associativa,
- dalle quote associative dei soci stabilite annualmente dal consiglio direttivo,
- dalle quote volontarie dei soci,
- dai contributi e dalle donazioni di terzi,
- dai proventi derivanti dalle attività e dalle iniziative,
- dalle entrate straordinarie.

#### ARTICOLO 18

I residui del fondo comune eventualmente esistenti al momento



dello scioglimento dell'associazione saranno devoluti ad enti o istituti da indicarsi da parte dell'assemblea dei soci.

#### ARTICOLO 19

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale durante la vita dell'associazione, essendo gli stessi destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alla quota annua d'iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti integrativi in relazione alle diverse attività. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinato per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a

causa di morte.

ARTICOLO 20

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro il 30 (trenta) marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria sarà convocata entro il 15 (quindici) ottobre. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.


ARTICOLO 21

Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi speciali in materia.

F.TO WALTER MORO

F.TO DR. GRAZIA BARBARA LOMBARDO

(L.S.)



La presente copia è conforme all'originale  
munito delle firme prescritte dalla legge e  
si compone di N. 9 mezzi fogli  
Dal mio studio. 8 Aprile 2009

*[Handwritten signature]*

